

Commissione paritetica cantonale delle case per anziani

Casella postale 748, 6903 Lugano - tel. 091/9116930 fax. 091/9116931 e-mail: 200037@ticino.com

Lugano, 15 maggio 2015

MODIFICHE CONTRATTUALI DEL CCL per il personale occupato presso le Case anziani del Canton Ticino DALL'1.1.2014

Art. 51 CCL ROCA (aggiunta delle seguenti frasi)

Le decisioni della CPC, per essere valide e operanti, devono essere adottate dalla maggioranza dei voti emessi. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 4 Regolamento CPC (aggiunta delle seguenti frasi)

Le decisioni della CPC, per essere valide e operanti, devono essere adottate dalla maggioranza dei voti emessi. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 5a Regolamento CPC - Procedura in caso di ricorso (nuovo articolo)

Il ricorso si propone in forma scritta con una breve motivazione.

Presidente e segretario notificano immediatamente il ricorso alla controparte e le impartiscono un termine di 10 giorni dalla notificazione per l'inoltro delle osservazioni scritte.

Presidente e segretario trasmettono in seguito al ricorrente le osservazioni della controparte, impartendo un termine di 5 giorni dalla notificazione per un'eventuale replica scritta.

Presidente e segretario trasmettono infine alla controparte la replica del ricorrente, impartendo un termine di 5 giorni dalla notificazione per un'eventuale presa di posizione scritta.

In seguito presidente e segretario convocano il plenum della CPC per la decisione sulla base della documentazione.

Art. 5b Regolamento CPC - Procedura in caso di conciliazione da parte del presidente e del segretario (nuovo articolo)

A loro esclusivo giudizio presidente e segretario possono procedere ad un tentativo di conciliazione preliminare, dopo aver trasmesso alla controparte il ricorso. Il tentativo di conciliazione sospende il termine per l'inoltro delle osservazioni scritte di cui all'art. 5a.

L'udienza avviene di regola presso la casa anziani in modo da favorire la prossimità con le parti.

Le parti devono comparire personalmente all'udienza di conciliazione, salvo giustificati motivi. Possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia. La controparte dev'essere previamente informata della rappresentanza.

L'udienza è diretta dal presidente con l'aiuto del segretario. Essi sentono le parti e cercano durante l'udienza di conciliare le parti. Essi possono chiedere a quest'ultime maggiori informazioni o documenti.

Se si giunge ad un'intesa, presidente e segretario procedono seduta stante all'allestimento di un verbale, che le parti sottoscrivono. Ogni parte riceve un esemplare del verbale. Se non si giunge ad un'intesa, presidente e segretario allestiscono un verbale di mancata conciliazione, che viene trasmesso al plenum della CPC, la quale deciderà in base alla procedura stabilita dall'art. 5a. Se una delle parti non compare ingiustificatamente, la conciliazione è considerata fallita ed il ricorso segue la procedura stabilita dall'art. 5a.